



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SEGRETERIA GENERALE

**Estratto dal Verbale del Consiglio Provinciale
DELIBERAZIONE N. 32 del 25 SETTEMBRE 2019**

OGGETTO : Bilancio Consolidato esercizio finanziario 2018 - Approvazione

L'anno 2019, addì 25 (mercoledì) del mese di SETTEMBRE alle ore 10:50 in Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II, N. 14, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato dal Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art.4 del vigente Regolamento del Consiglio, con nota prot. 34348 del 20 settembre 2019, per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Detto avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio.

Presiede il Presidente Massimiliano Angori .

Assiste il Segretario Generale, Salvatore Giangrande, coadiuvato dai sigg. scrutatori: Mancini Virginia, Picchi Olivia, Lari Alessio.

Al momento della votazione del presente argomento, risultano presenti/assenti i Consiglieri come contrassegnati nella tabella:

		Presente/Assente
Angori Massimiliano	Presidente del Consiglio	Presente
Bonta' Johann	Componente del Consiglio	Assente
Cammellini Annalisa	Componente del Consiglio	Assente
Capecchi Giovanni	Componente del Consiglio	Presente
Carmassi Dario	Componente del Consiglio	Assente
Cerri Sandro	Componente del Consiglio	Presente
Coli Biancamaria	Componente del Consiglio	Presente
Di Maio Sergio	Componente del Consiglio	Presente

Lari Alessio	Componente del Consiglio	Presente
Mancini Virginia	Componente del Consiglio	Presente
Petri Francesco	Componente del Consiglio	Presente
Picchi Olivia	Componente del Consiglio	Presente
Profeti Fernando	Componente del Consiglio	Presente

Pertanto sono presenti n. 10 membri.

Il Consiglio prende preliminarmente atto dei seguenti pareri resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000.

- Regolarità Tecnica: IL DIRIGENTE Esito: Favorevole
F.to PAOLA FIORAVANTI

- Regolarità Contabile: IL RAGIONIERE GENERALE Esito: Favorevole
F.to Paola Fioravanti

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11 bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;
- il Testo Unico Enti Locali, D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, all'art. 233 bis disciplina il Bilancio Consolidato;
- il Testo Unico Enti Locali, D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, all'art. 147 quater disciplina i controlli sulle società partecipate ed al comma 4 stabilisce che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante il Bilancio Consolidato;

VISTI gli l'artt. 11 bis, 11 ter, 11 quater ed 11 quinquies del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato stabilendo altresì che il bilancio consolidato deve essere approvato il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

RILEVATO CHE i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della (Giunta Provinciale), i cui poteri sono assunti dal Presidente dell'Ente Provincia ai sensi della L. 56/2012;

CONSIDERATO CHE costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della

capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);

2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale

indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

CONSIDERATO che dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi, sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3%.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rivelarsi di interesse ai fini del consolidamento.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10%, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti

strumentali e società da inserire nel *gruppo amministrazione pubblica* e nel *gruppo bilancio consolidato*, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4;

DATO ATTO CHE:

la ricognizione è stata effettuata con Decreto Presidenziale proposta n. 99 del 30/08/2019 “Individuazione dei componenti del gruppo amministrazione pubblica della Provincia di Pisa e del perimetro di consolidamento per l’esercizio finanziario 2018”;

STABILITO CHE fra i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Provincia di Pisa”, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4, è compresa solo la Società Agricola FONDI RUSTICI MONTEFOSCOLI S.r.l. alla quale la Provincia ha partecipato nell’anno 2018, anche se la Società è in liquidazione;

DATO INOLTRE ATTO CHE:

- il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018 della Provincia di Pisa è stato approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 21/02/2019;
- il Bilancio di Esercizio della Società Agricola Fondi Rustici Montefoscoli S.r.l è stato approvato dall’assemblea dei soci in data 24/05/2019.

CONSIDERATO tutti i dati e le informazioni riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi ed oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate all’interno del gruppo) utili e necessari per l’elaborazione del bilancio consolidato, contenuti nella relazione al conto del bilancio della provincia, nella parte della riconciliazione dei debiti/crediti con i soggetti partecipati;

EFFETTUATE le operazioni di rettifica dei bilanci del soggetto partecipato riguardanti le operazioni effettuate all’interno del gruppo ed effettuata l’aggregazione di ciascuna voce componente lo stato patrimoniale ed il conto economico, per l’importo delle voci contabili contenute nel bilancio partecipato della Società Agricola Fondi Rustici Montefoscoli S.r.l. secondo il metodo integrale;

VISTO INOLTRE lo schema di bilancio consolidato vigente, comprensivo del conto economico e dello stato patrimoniale approvato con Decreto Ministeriale e riportato sul sito istituzionale Arconet.

VISTO INOLTRE il Decreto Presidenziale proposta n. 103 del 06/09/2019 “Approvazione del Bilancio Consolidato della Provincia di Pisa dell’esercizio finanziario 2018”, trasmesso al collegio dei revisori per la predisposizione della relazione in data 09/09/2019;

VISTO il parere del collegio dei revisori, a corredo della proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. d-bis (Allegato D);

ACCERTATA la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell’art. 42 T.U.E.L. 267/2000 e

dell'art. 1 della legge 56/2014;

VISTI il parere favorevole di **regolarità tecnica**, espresso dal Dirigente del Servizio ed il parere di **regolarità contabile** espresso dal Ragioniere generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, tenuto conto che l'atto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

Sentito l'intervento del Presidente e del dirigente del Settore Programmazione e Risorse dott.ssa Paola Fioravanti, come da verbale agli atti;

Il Presidente della Provincia pone in votazione la proposta di delibera

Presenti e Votanti: n 10: Angori Massimiliano, Capecchi Giovanni, Cerri Sandro, Coli Biancamaria, Di Maio Sergio, Lari Alessio, Mancini Virginia, Petri Francesco, Picchi Olivia, Profeti Fernando.

Assenti: n 3: Bontà Johann, Cammellini Annalisa, Carmassi Dario

Contrari: n 0

Astenuti: n. 3. Di Maio Sergio, Mancini Virginia, Profeti Fernando

Favorevoli: n. 7: Angori Massimiliano, Capecchi Giovanni, Cerri Sandro, Coli Biancamaria, Lari Alessio, Petri Francesco, Picchi Olivia.

D E L I B E R A

1. di approvare il Bilancio consolidato dell'anno 2018 ai sensi dell'art. 11 bis comma 4 del D.Lgs. 118/2011, costituito dal Conto Economico (Allegato A), dallo Stato Patrimoniale (Allegato B e B1) e dalla Nota Integrativa (Allegato C) quali parti integranti e sostanziali del presente documento;

D E L I B E R A, altresì

In relazione all'urgenza di provvedere, con separata votazione e con voti favorevoli 8 e con voti astenuti 2 – Mancini Virginia, Profeti Fernando – di

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000

Verbale fatto, letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. Massimiliano Angori

F.to dott. Salvatore Giangrande

Su conforme dichiarazione del responsabile della tenuta dell'Albo, la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 02/10/2019 perché vi resti per 15 gg. consecutivi.

Pisa, Lì 02/10/2019

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

F.to dott.ssa Luisa Bertelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata esecutività.

Pisa, Lì 25/09/2019

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

F.to dott.ssa Luisa Bertelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

su conforme dichiarazione del responsabile dell'ufficio incaricato si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 02/10/2019 al 17/10/2019.

Pisa, Lì 18/10/2019

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

F.to dott.ssa Luisa Bertelli

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni

Copia conforme all'originale che si rilascia in carta libera per uso amministrativo

Pisa, li

Firma e Timbro